

REGIONE FRIULI  
VENEZIA GIULIA

PROVINCIA  
DI UDINE



COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE  
DEL SISTEMA DI  
VIDEOSORVEGLIANZA  
SUL TERRITORIO COMUNALE

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza gestito dal Comune di San Daniele del Friuli (in prosieguo denominato semplicemente Comune), ne regola l'uso nei limiti e alle condizioni previste dal D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed in conformità al Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004, che aggiorna e integra quello precedente del 29.11.2000, dal Regolamento Comunale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato con Deliberazione del C.C. n. 71 del 15.09.2006 e modificato con delibera del C.C. n. 44 del 08.03.2007, ne determina le condizioni necessarie affinché l'impianto possa essere attivato e tenuto in esercizio.

Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, nel prosieguo denominato per brevità Codice, ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali sopra richiamati e al documento delle scelte che si allega al presente e che ne costituisce parte integrante (ALLEGATO A).

A tal fine ed in applicazione alla disciplina codicistica (art. 4 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196), si intende per:

a) "trattamento con strumenti elettronici", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati con l'ausilio dei mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati anche se non registrati in una banca dati;

b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

c) "titolare del trattamento", il Comune, nelle sue articolazioni interne cui competono, "eventualmente" anche unitamente ad altro titolare le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

#### **Art. 4 del D.lgs 196/2003**

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;  
i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;  
l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;  
m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;  
n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;  
o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;  
p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;  
q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675,

2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:

a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;

b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;

c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;

f) "abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;

g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di

d) "responsabile del trattamento", la persona fisica o giuridica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

e) "incaricati del trattamento", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

f) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) "dato anonimo", il dato che, in origine, a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

j) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

k) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti e più specificamente il complesso organizzato di dati personali formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

Quanto sopra premesso, nel ricordare che il Garante per la protezione dei dati personali si è già espresso circa l'ammissibilità del trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196, si stabiliscono le seguenti disposizioni:

**Art. 1)** L'attività di videosorveglianza è svolta per le seguenti finalità meglio dettagliate qui appresso:

- prevenzione di attività illecite, sicurezza e tutela del patrimonio e controllo della viabilità. Gli scopi sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dalla Legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986 n. 65, nonché dallo Statuto comunale e dai regolamenti comunali vigenti e disposizioni correlate.

- la possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione

comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:

- a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
- b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
- c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
- d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
- e) "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
- f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
- g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

4. Ai fini del presente codice si intende per:

- a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
- b) "scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
- c) "scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.

e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente. In estrema sintesi il Comune attraverso l'impianto di videosorveglianza si prefigge lo scopo di:

- a) Controllare determinate aree a rischio sicurezza, garantendo quindi un certo grado di sicurezza negli ambiti circostanti le aree sottoposte a videosorveglianza, quali i parchi, le aree adibite alle attività sportive e ricreative, le piazze, edifici pubblici ed ecopiazze;
- b) Possedere uno strumento attivo di protezione civile sul territorio;
- c) Realizzare un monitoraggio remoto sulla viabilità urbana e su aree significative, utile ai fini di interventi di infortunistica stradale e di analisi dei flussi del traffico;
- d) Prevenire atti di vandalismo e danneggiamento agli immobili, al fine di tutelare il patrimonio comunale;
- e) Assicurare maggiore sicurezza ai cittadini, in particolare alle fasce più deboli della popolazione.
- f) Possedere un presidio remoto sul territorio con conseguente ottimizzazione delle risorse umane a favore di una maggiore presenza su località non presidiate.

g) Attuare, nei limiti delle proprie competenze, delle attività di controllo del territorio con modalità integrate e sinergiche con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica.

**Art. 2)** II sistema, consiste di una centrale operativa con funzioni di controllo e supervisione collocata presso la sede della POLIZIA LOCALE in via Cesare Battisti n. 24 in San Daniele del Friuli, di un server per la registrazione delle immagini, collocato presso la medesima centrale operativa, e da un insieme di punti di ripresa costituiti da telecamere fisse e telecontrollabili, la cui mappa di ubicazione sul territorio comunale viene allegata al presente regolamento.

Le immagini video riprese dalle telecamere sono trasmesse alla Centrale Operativa tramite una infrastruttura di rete di tipo proprietario dedicato esclusivamente a questo servizio, con trasmissione criptata dei dati. II sistema non è collegato ad altri sistemi, né ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni. Non è quindi accessibile da altre periferiche oltre alla centrale operativa. Presso la centrale operativa è possibile visualizzare le immagini di tutte le telecamere, brandeggiare (in orizzontale ed in verticale) e zoomare le immagini rilevate dalle telecamere. Sarà anche possibile visualizzare le registrazioni delle telecamere stesse, queste specifiche operazioni (visualizzazione delle immagini, delle registrazioni, zoom, brandeggio) che modificano le

impostazioni di base - disposte in modo tale da non consentire l'identificazione delle persone o dei dati identificativi dei veicoli - possono essere effettuate esclusivamente dalla Polizia Locale secondo il protocollo operativo (ALLEGATO B).

**Art. 3)** Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: registrazione su hard disk delle immagini video provenienti dalle telecamere dislocate sul territorio comunale. I dati trattati interessano pertanto anche soggetti e/o mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree videosorvegliate.

**Art. 4)** Le immagini verranno normalmente conservate per sette (7) giorni successivi alla registrazione sul server posizionato presso la sede municipale, del sistema di video registrazione è necessario per ricostruire l'evento quando la centrale operativa /

sala di controllo non è presidiata dalla presenza di un incaricato, ferma restando l'inaccessibilità dei locali a soggetti terzi privi dello specifico profilo di autorizzazione garantita dalle misure di sicurezza adottate a tal fine. Sono fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione delle immagini nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione sarà valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia delle immagini specificamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o da Organi di polizia giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso. In quest'ultima ipotesi, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili verranno riversate su un nuovo supporto informatico alla fine del loro periodo di conservazione.

**Art. 5)** Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato la cancellazione automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

**Art. 6)** In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali saranno distrutti.

**Art. 7)** I dati personali oggetto di trattamento saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza e:

a) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente Art 1;

b) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

c) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal precedente Art. 4;

d) Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici e nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 e nell'Allegato B del Codice.

**Art. 8)** I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale operativa / sala di controllo della sede della Polizia Locale di San Daniele del Friuli, dove è custodito il server con l'hard disk per la videoregistrazione digitale. A questi locali possono accedere solo ed esclusivamente, oltre al titolare del trattamento nella persona dell'esercente la titolarità - Sindaco pro-tempore, o suo delegato - il responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza, individuati con le modalità di cui al successivo Art. 13 in un numero ristretto di persone. Inoltre, è ammesso l'accesso anche alla ditta autorizzata per eventuali interventi di manutenzione tramite un proprio addetto appositamente nominato quale incaricato del trattamento, in presenza del responsabile o di incaricato delegato. La sala di controllo, ubicata in locali non accessibili al pubblico, è sistematicamente chiusa a chiave e verrà prevista una specifica regolamentazione del sistema di gestione delle chiavi. L'utilizzo di un sistema di videoregistrazione digitale impedisce la rimozione accidentale di supporti rimovibili su cui sono memorizzate le immagini.

**Art. 9)** I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, salvo espressa richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. Inoltre i dati non saranno oggetto di diffusione.

**Art. 10)** La comunicazione dei dati personali da parte del Comune a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata, previa comunicazione al Garante, se è decorso il termine di cui all'art. 39, comma 2 del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

**Art. 28(Titolare del trattamento) D..lgs. 196/2003**

1) Quando il trattamento e' effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento e' l'entita' nel suo complesso o l'unita' od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalita' e sulle modalita' del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

**Art. 11)** Il titolare del trattamento dei dati acquisiti mediante videosorveglianza è ai sensi dell'art. 28 del Codice, il Comune nella persona del Sindaco pro tempore quale *"esercitante la titolarità"*;

**Art. 12)** Il Comune titolare deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali e di videosorveglianza, dalle leggi vigenti e dai provvedimenti richiamati in premessa, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati.

**Art. 13)** Il Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Codice, come da schema di lettera di nomina allegato, è il titolare di Posizione organizzativa all'interno dell'Area Vigilanza / Polizia Locale del Comune.

Il Responsabile del trattamento con proprio atto formale può individuare tra i soggetti incaricati del trattamento un referente per le funzioni di controllo sull'attività degli incaricati del trattamento e di gestione complessiva del sistema di video - sorveglianza e del trattamento dei dati , purché dipendente del Comune incardinato nell'Area Vigilanza / Polizia Locale. II Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle presenti disposizioni. II Responsabile del trattamento dovrà attuare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto di trattamento secondo la legge e secondo quanto definito, nello specifico dal Garante per la protezione dei dati personali con propri provvedimenti, nonché le misure di sicurezza per impedire usi impropri dei dati. In particolare, dovrà individuare gli eventuali settori di ripresa delle telecamere che possono insistere su aree private, ad elevato rischio di violazione della privacy, e provvedere al loro oscuramento di ripresa.

II Responsabile del trattamento vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Egli custodisce le chiavi dell'armadio/cassaforte destinato alla conservazione delle registrazioni, nonché le password per l'utilizzo del sistema. II Responsabile della gestione e del trattamento, impartisce idonee istruzioni atte ad evitare

assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti. II Responsabile del trattamento potrà tenere un registro informatizzato dell'impianto dove registrare gli accessi al sistema, i dati eventualmente assunti e quant'altro ritenga di annotare. Più in generale spetta al Responsabile del trattamento la nomina degli incaricati del trattamento di cui all'articolo seguente e la definizione degli aspetti organizzativi afferenti all'attività di trattamento dei dati con particolare riguardo alla gestione della sicurezza informatica dell'impianto. A tale riguardo egli adotta gli atti necessari nella forma della Determinazione e dell'Ordine di Servizio.

**Art. 14)** Incaricati del trattamento, ai sensi dell'art. 30 del Codice, autorizzati ad utilizzare gli impianti e a visionare le registrazioni, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, sono solamente quelli individuati con lettera scritta dal Responsabile della gestione e del trattamento. Gli incaricati vengono scelti in base a criteri di affidabilità, capacità ed esperienza già acquisita in questo settore, oppure, da acquisire attraverso un percorso formativo. A ciascun incaricato verrà assegnata una password di accesso, della quale è responsabile per la custodia, conservazione e assoluta riservatezza. Gli Incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Responsabile. Nello svolgimento della attività, volta alla prevenzione di attività illecite, sicurezza e tutela del patrimonio e controllo della viabilità tramite il sistema di videosorveglianza, gli incaricati devono scrupolosamente osservare i principi definiti col provvedimento del garante del 29/04/04 nonché di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa (tour e/o preposizionamenti) avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, case di riposo e di cura, ecc. Gli Incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. In nessun caso, i dati trattati, devono essere comunicati a terzi, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia. I medesimi dati non possono essere diffusi. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni



**Art. 4. (IMPIANTI AUDIOVISIVI) Legge 300/1970**

E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. Contro i provvedimenti dell'ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

**Art. 15)** Ai fini dell'efficienza e manutenzione degli impianti, il Comune, si avvale della collaborazione esterna di soggetti privati (ditte ed aziende specializzate nel settore della videosorveglianza), previamente incaricati dal Responsabile del trattamento.

**Art. 16)** Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di videosorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere verranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando di rilevare, quando non indispensabili come nell'ipotesi di cui al successivo articolo, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli irrilevanti e la ripresa del volto, in maniera tale da non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione. E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. I dati raccolti per determinati fini (ad esempio ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo) salvo le esigenze di polizia e di giustizia. E' vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte per finalità di controllo anche indiretto sui lavoratori, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

**Art. 17)** Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti se diversi dall'Ente Comunale osservando le modalità previste nelle Direttive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 08.02.2005 e del 8.08.2010.

**Art. 18)** Nei casi di cui all'Art. 17, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della

**Art. 7 del D.lgs. 196/2003**

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

ripresa delle immagini ed all'acquisizione dei dettagli strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti ottici. Della eventuale attività di duplicazione dei dati registrati su supporto ottico dovrà essere redatto apposito verbale. Alle specifiche informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale. Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

**Art. 19)** In ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196, in particolare, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, nonché l'indicazione della loro origine, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non sono trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per ciascuna delle richieste di cui sopra può

essere chiesto dal Comune all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste con apposito atto da adottarsi a cura della Giunta Municipale con apposita deliberazione. Le suddette istanze possono essere trasmesse al titolare o al responsabile del trattamento, anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica; costoro dovranno provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni. Quando la richiesta riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196, la stessa può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del predetto decreto legislativo, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. La richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni. Nel caso di riscontro negativo all'istanza di cui sopra, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente e nei termini previsti. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

**Art. 20)** il Comune in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", può provvedere all'installazione di una adeguata segnaletica permanente nelle aree esterne in cui sono concretamente posizionate le

telecamere del sistema di videosorveglianza attraverso appositi avvisi (cartelli informativi) secondo lo schema allegato al Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004. Inoltre si procederà: **alla diffusione ed informazione alla cittadinanza tramite campagne informative**, mediante l'uso dello stesso sito web dell'amministrazione, inoltre, verranno pubblicizzate le procedure di funzionamento del sistema, i servizi attivati, i diritti, i doveri e le modalità di accesso dei cittadini, anche in relazione alla legge sulla privacy.

**Art. 21)** Il Comune provvederà alla notificazione preventiva al Garante qualora ricorrano i presupposti e le modalità rispettivamente disciplinati negli artt. 37 e 38 del Codice. Inoltre, il Comune osserverà anche quanto disposto nelle due Informative del Garante in tema di notificazione del 01.01.2004 e nelle Deliberazioni del 31.03.2004 e 08.04.2010.

**Art. 22)** In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del presente trattamento i dati personali saranno distrutti.

**Art. 23)** Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196.

**Art. 24)** In sede amministrativa, il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della L. 7.8.1990 n. 241 è il responsabile del trattamento dei dati personali così come individuato sopra.

**Art. 25)** Il presente Regolamento Comunale per l'utilizzazione e la gestione del sistema di videosorveglianza sul territorio del Comune entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.

-----  
-----

**COMUNE DI SSAN DANIELE DEL FRIULI**

Provincia di Udine

Via DEL COLLE N. 10 - 33038 SAN DANIEL DEL FRIULI

**SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA**

***Nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Testo Unico sulle disposizioni in materia di protezione dei dati personali)***

Gent. Sig. \_\_\_\_\_ comandante della Polizia Locale

Il Sindaco Pro-Tempore del Comune di San Daniele del Friuli (UD) titolare del trattamento di dati personali nell'ambito del sistema di videosorveglianza sul territorio comunale (in prosieguo semplicemente Titolare),

1. Visto l'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, secondo cui il Titolare ha facoltà di designare uno o più responsabili del trattamento dei dati personali, individuandolo/i tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

2. Considerato che per la struttura interna del Titolare si ritiene necessaria la nomina di responsabili del trattamento dei dati personali per meglio garantire il rispetto delle norme in materia di Privacy nell'ambito del sistema di videosorveglianza.

3. Considerato che per esigenze organizzative possono essere designati più responsabili, anche mediante suddivisione di compiti.

4. Considerata la sua formazione professionale in materia di privacy si ritiene che Lei sia la persona che meglio risponda ai requisiti di cui al punto 1.

5. Considerato che i compiti affidati al responsabile sono per legge analiticamente specificati per iscritto dal titolare Tutto ciò premesso e considerato, ***la presente vale a conferirLe ad ogni effetto di legge formale ed espressa nomina a responsabile del trattamento dei dati personali trattati nell'ambito ed in stretta pertinenza alle prestazioni dedotte nel contratto di lavoro stipulato con la scrivente Amministrazione e con specifico riguardo del sistema di videosorveglianza, così come disciplinato dal relativo Regolamento, approvato con Deliberazione Consiliare n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ e nell'ambito delle finalità ivi dettagliate e qui integralmente richiamate.***

Lei, in qualità di responsabile è tenuto ad effettuare il trattamento nei limiti delle finalità individuate nel predetto Regolamento Comunale attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie istruzioni.

Perché sia garantito un adeguato trattamento dei dati personali di cui è titolare la scrivente Amministrazione, è opportuno che Lei, a cui viene affidato il trattamento nell'espletamento dell'incarico conferito ne assuma la responsabilità anche ai fini e sotto il profilo della sicurezza prescritta dalla summenzionata normativa, con particolare riferimento all'adozione delle misure di sicurezza minime e idonee atte a

garantire la sicurezza, integrità e riservatezza dei dati personali ed all'assegnazione di specifiche istruzioni agli incaricati atte a garantire il rispetto delle misure medesime. Nello svolgimento dell'incarico dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal titolare e a sua volta impartire agli incaricati le opportune istruzioni per rispettare tutti gli obblighi di legge, compreso il profilo della sicurezza, quali:

1. individuare e autorizzare per iscritto gli incaricati e l'ambito di trattamento dei dati loro consentito sulla base delle rispettive mansioni ed assegnare ai medesimi istruzioni scritte atte ad assicurare un corretto trattamento al fine di preservare la riservatezza dei dati;

2. adempiere agli obblighi di informativa e, ove richiesto, di acquisizione del consenso nei confronti degli interessati;

3. garantire agli interessati l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. n.196/2003, fra cui quelli di accesso, aggiornamento, rettificazione, cancellazione e di opposizione;

4. collaborare con il titolare all'attuazione di eventuali prescrizioni del Garante; predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le prescrizioni di cui agli artt. 31 e successivi, del d.lgs. n. 196/2003 e del Disciplinare Tecnico di cui all'Allegato B, curandone l'applicazione anche da parte degli incaricati;

5. comunicare, ove richiesto, al Titolare le modalità e finalità di gestione del trattamento dei dati, fermo restando che la comunicazione e diffusione dei dati personali può essere effettuata previa autorizzazione del titolare;

6. predisporre la notificazione al Garante, ove obbligatoria;

7. verificare l'esattezza e la completezza dei dati, apportando tempestivamente eventuali variazioni ed aggiornamenti;

8. osservare le disposizioni contenute nelle autorizzazioni generali del Garante nel trattamento di dati sensibili e/o giudiziari.

Il responsabile così nominato dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei medesimi di cui al D. Lgs. 196/2003, e, per l'effetto, di ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla predetta normativa.

Il Titolare

---

Sindaco Pro-Tempore

Il responsabile

---

Comandante la Polizia Locale

**COMUNE DI SSAN DANIELE DEL FRIULI**

Provincia di Udine

Via DEL COLLE N. 10 - 33038 SAN DANIEL DEL FRIULI

**SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA**

**Nomina di incaricato al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Testo Unico sulle disposizioni in materia di protezione dei dati personali)**

Gent. Sig. \_\_\_\_\_ la Polizia Locale

Il Sindaco Pro-Tempore del Comune di San Daniele del Friuli (UD), ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali nell'ambito del sistema di videosorveglianza sul territorio comunale può essere effettuato solo da soggetti espressamente incaricati, che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile eventualmente nominato, e che si attengono alle istruzioni dai medesimi impartite. Per incaricati devono intendersi le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dei dati dal titolare o dal responsabile nei limiti delle finalità indicate nel Regolamento Comunale sulla Videosorveglianza, approvato con Deliberazione Consiliare n. 20 del 30 maggio 2012. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito, per tale intendendosi anche la preposizione dell'incaricato ad un'unità operativa per la quale è individuato l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.

***Ciò premesso, la presente vale a conferire ad ogni effetto di legge formale ed espressa nomina ad incaricato del trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito ed in stretta pertinenza alle prestazioni dedotte nel contratto di lavoro stipulato con la scrivente Amministrazione e con specifico riguardo al sistema di videosorveglianza così come disciplinato dal relativo Regolamento, approvato con Deliberazione Consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e nell'ambito delle finalità ivi dettagliate e qui integralmente richiamate.***

Per effetto ed ai fini del conferimento del presente incarico, è compito del titolare, eventualmente con l'ausilio e in collaborazione con uno o più responsabili, fornire alla persona così designata una serie di informazioni ed istruzioni volte all'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa di cui al D.Lgs. 196/2003, atte a garantire un trattamento lecito e protetto dei dati personali e in particolare l'adozione di una serie di misure di sicurezza nello svolgimento delle rispettive mansioni lavorative e del corrispondente ambito di trattamento dei dati, onde evitare rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti dei dati medesimi.

In particolare, vengono date le seguenti informazioni:

***Definizione di trattamento con strumenti elettronici:*** trattamento dei dati comprende qualunque operazione o complesso di operazioni eseguita con strumenti elettronici, che implichi il coinvolgimento dei dati personali, ivi compresa la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,

comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati personali, anche ove non registrati in banche dati.

**Definizione di dato personale:** per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

**Definizione di dato sensibile:** per dato sensibile si intende in particolare il dato idoneo a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose e ideologiche, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, stato di salute e vita sessuale. Interessato è la persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, cui si riferiscono i dati personali.

**Vengono inoltre impartite le seguenti istruzioni:**

1) l'incaricato deve trattare i dati personali contenuti in supporti informatici, avendo cura che l'accesso ai medesimi sia possibile solo ai soggetti autorizzati;

2) in caso di interruzione anche solo temporanea di propria attività lavorativa che comporti il trattamento di dati personali, l'incaricato non deve lasciare incustodito il supporto elettronico contenente i dati medesimi, sì da evitare accessi e utilizzi illeciti; deve concorrere ad adempiere agli obblighi di informativa nei confronti degli interessati, e a garantire agli interessati l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. n.196/2003, fra cui quelli di accesso, aggiornamento, rettificazione, cancellazione e di opposizione;

3) deve verificare l'esattezza e la completezza dei dati; deve collaborare con il titolare all'attuazione di eventuali prescrizioni del Garante;

4) concorrere all'applicazione di un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le prescrizioni di cui agli artt. 31 e ss del d.lgs. n. 196/2003 e del Discipline Tecnico di cui all'Allegato B.

**Le misure minime di protezione da osservare con riferimento al trattamento di dati effettuato con strumenti elettronici,** consistono nel rispetto delle procedure predisposte dall'Amministrazione per la tutela del sistema informatico, ovvero delle procedure di autenticazione informatica, di gestione delle credenziali di autenticazione, di utilizzazione di un sistema di autorizzazione per l'accesso alle banche dati, di aggiornamento periodico dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione e manutenzione degli strumenti elettronici, di protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti e accessi non consentiti, di custodia di copie di sicurezza e di ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi, di tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza. Ad ogni incaricato è assegnata in via riservata una credenziale per l'autenticazione (password) che consente l'accesso ai dati, e che non va comunicata ad altri incaricati; l'incaricato deve assicurare la segretezza della credenziale di autenticazione e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo; la parola chiave prevista dal sistema di autenticazione, composta da almeno otto caratteri o da un numero di caratteri pari al massimo consentito dallo strumento elettronico in dotazione, non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato; è modificata al primo utilizzo e successivamente almeno ogni sei mesi e ogni tre mesi se si trattano anche dati sensibili; le variazioni disposte autonomamente dallo stesso incaricato con periodicità semestrale (trimestrale in caso



di trattamento di dati sensibili o giudiziari) devono essere comunicate, sempre in modo riservato, al custode delle credenziali. Il codice di identificazione una volta utilizzato non può essere assegnato ad altri incaricati neppure in tempi diversi. Le credenziali non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate salvo quelle preventivamente autorizzate dal titolare per i soli scopi di gestione tecnica; le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali. Lo strumento elettronico in dotazione non va lasciato incustodito e accessibile durante il trattamento dei dati; tutti i supporti magnetici utilizzati vanno riposti negli archivi; i supporti non più utilizzati possono essere eliminati solo dopo che i dati contenuti sono stati resi effettivamente inutilizzabili. L'incaricato non può installare ed utilizzare programmi per elaboratore non autorizzati dall'Amministrazione. Gli strumenti informatici e telematici messi a disposizione costituiscono degli strumenti di lavoro da utilizzare esclusivamente per l'esecuzione delle mansioni affidate. Il titolare del trattamento, nei casi in cui è indispensabile ed indifferibile accedere ai dati trattati dall'incaricato ed agli strumenti informatici in dotazione allo stesso per la sicurezza ed operatività dello stesso sistema informatico, nei casi di prolungata assenza od impedimento dell'incaricato, potrà accedere mediante intervento del custode delle credenziali nominato dall'azienda.

I dati personali devono essere custoditi con la massima riservatezza, diligenza e prudenza e in nessun modo divulgati al di fuori delle espresse autorizzazioni del titolare o del responsabile.

Gli accessi alle banche dati sia informatiche che cartacee e agli archivi, così come la comunicazione dei dati personali che l'incaricato è autorizzato ad effettuare, sono solo quelle strettamente pertinenti e finalizzate alle specifiche mansioni svolte; l'accesso ai dati deve essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed inoltre esclusivamente negli orari di lavoro.

I dati personali devono essere infatti trattati unicamente per le finalità inerenti le proprie prestazioni lavorative.

Analogamente, senza preventiva autorizzazione del titolare non è permesso all'incaricato realizzare nuove banche dati, o trattare le medesime per finalità diverse da quelle pertinenti alle sue mansioni.

Gli obblighi di riservatezza dei dati devono essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rinvia al Documento Programmatico sulla Sicurezza predisposto dal titolare e al corso di formazione professionale specificatamente organizzato dal medesimo.

Il titolare

---

Il Sindaco Pro-Tempore

L'incaricato

---

Il Comandante la Polizia Locale

**COMUNE DI SSAN DANIELE DEL FRIULI**

Provincia di Udine

Via DEL COLLE N. 10 - 33038 SAN DANIEL DEL FRIULI

**SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA**

**Lettera al prestatore di servizi (Addetto alla Manutenzione del Sistema di Videosorveglianza) sul rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 33 e ss. D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e al Discipline tecnico di cui all'Allegato B (Testo Unico sulle disposizioni in materia di protezione dei dati personali)**

Gent. Sig.r/a \_\_\_\_\_ della ditta

La scrivente Amministrazione rappresentata dal Sindaco Pro-Tempore si avvale con specifico riguardo del sistema di videosorveglianza - così come disciplinato dal relativo Regolamento, approvato con Deliberazione Consiliare n. \_\_ del \_\_\_\_\_ e nell'ambito delle finalità ivi dettagliate e qui integralmente richiamate - di prestatori di servizi che, pur non effettuando ai sensi di legge trattamento di dati personali di cui è titolare la stessa committente, devono opportunamente essere responsabilizzati e informati, sia pur sinteticamente, dei rischi che incombono sulla sicurezza dei dati e delle misure di sicurezza prescritte dalla legge e predisposte dal titolare al fine di conformarsi alla normativa sulla protezione dei dati personali.

Con la presente si intende preservare la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali, sia su supporto cartaceo che elettronico anche rispetto all'espletamento delle mansioni dei prestatori di servizi esterni alla struttura del titolare.

Il prestatore di servizi dichiara di essere consapevole di espletare le mansioni all'interno di una struttura in cui viene effettuato il trattamento di dati personali, rilevante ai fini del Testo Unico in materia di riservatezza sopra citato, e per l'effetto, di essere tenuto sia pur in stretta pertinenza alle mansioni stesse, a rispettare le misure di sicurezza prescritte dalla legge per preservare la riservatezza dei dati medesimi, tra cui la diligente gestione, custodia e conservazione di documenti cartacei e informatici così come dei locali contenenti dati personali, di limitarsi strettamente e unicamente allo svolgimento delle mansioni conferite nella consapevolezza che nulla hanno a che condividere con il trattamento di dati personali, e dei limiti che ne derivano, tra cui in particolare, è fatto divieto assoluto di far fuoriuscire ogni genere di documento di qualsiasi foggia e natura dai locali in cui gli stessi vengono per qualsiasi ragione e in qualunque modo occasionalmente o volutamente rinvenuti; di accedere o anche solo tentare di accedere a supporti cartacei ed elettronici di qualsiasi tipo e genere rinvenuti nei locali medesimi; di comunicare o diffondere il contenuto di documenti rinvenuti nei locali contravvenendo alle misure di sicurezza predisposte dal titolare; si richiede altresì di non lasciare incustoditi i locali neppure temporaneamente sì da impedire accessi non autorizzati; avere cura di chiudere ogni via di accesso ai locali durante e al termine delle proprie mansioni; di non toccare, intaccare, danneggiare, asportare, dislocare, supporti cartacei e elettronici di qualsiasi dimensione, foggia e

natura; di non avvalersi per l'espletamento delle proprie mansioni, di soggetti non previamente autorizzati nel rapporto contrattuale con il titolare e vigilare in ogni caso costantemente sull'attività dei medesimi all'interno dei locali.

Il tutto a pena di responsabilità civili e penali in caso di inosservanza delle prescrizioni succitate e di ogni altra conseguente, connessa e correlata ai fini del testo unico in materia di protezione dei dati personali, ferma restando la risoluzione ipso iure del rapporto contrattuale in essere con il titolare.

Il Titolare

---

Sindaco Pro-Tempore

Il prestatore di servizi

---

## PROTOCOLLO OPERATIVO VIDEOSORVEGLIANZA

Le procedure gestionali del sistema di videosorveglianza operativo sul territorio di San Daniele del Friuli è disciplinato dal Regolamento con particolare attenzione ai seguenti punti:

1. la centrale operativa è ubicata in un locale chiuso a chiave presso la sede della Polizia Locale.
2. l'accesso al predetto locale è consentito solo al Sindaco pro-tempore del Comune in qualità di titolare o dal suo delegato, al responsabile del trattamento, al personale della Polizia Locale incaricati al controllo del sistema di videosorveglianza delegati dal responsabile del trattamento in questo caso il Comandante della Polizia Locale.
3. eventuali accessi a persone diverse da quelle sopraindicate dovranno essere autorizzate dal responsabile del trattamento.
4. il periodo di conservazioni delle immagini è stabilito in giorni sette (7) successivi alla rilevazione ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 convertito in Legge n. 38/2009. Sono fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione delle immagini nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria che dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al responsabile del trattamento. Un'eventuale allungamento dei tempi di conservazione sarà valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia delle immagini specificatamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o da organi di Polizia Giudiziaria, in relazione ad una attività investigativa in corso. In quest'ultima ipotesi, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili verranno riservate su un nuovo supporto informatico alla fine del loro periodo di conservazione. Di queste attività dovrà essere redatto apposito verbale.
5. la scelta di fissare in sette giorni il periodo di durata di conservazione delle immagini dipende dall'impossibilità di garantire la continua presenza di un incaricato o dal responsabile del trattamento nella sala di monitoraggio e controllo delle riprese - pur restando la stessa inaccessibile a terzi grazie alla predisposizione di idonee misure di sicurezza -. Ciò in quanto l'Ente titolare del trattamento, che è un comune di "modeste dimensioni" con un numero modesto di dipendenti in organico al Comando di Polizia Locale, non è in grado di consentire una presenza continua presso la sala riprese. Pertanto vi è la necessità di conservare dette riprese per il tempo sopraindicato, così consentendo in un secondo momento rispetto alla ripresa avvenuta, per ipotesi in assenza dell'addetto, di avere accesso al dato personale e di valutare la rilevanza rispetto alle finalità preventivate. Ne consegue che in caso di:
  - a) dato non rilevante esso verrà distrutto automaticamente dal sistema informativo allo scadere del settimo giorno.
  - b) dato rilevante (es. atto di vandalismo) verrà conservato per il tempo necessario anche dopo il settimo giorno per gli adempimenti successivi (es. denuncia all'autorità giudiziaria).

San Daniele del Friuli \_\_\_\_\_